



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, il comma 340 dell'articolo 1, con il quale sono istituite le Zone franche urbane;

VISTI i commi da 341 a 341-ter del citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006, con i quali sono disposte agevolazioni fiscali e contributive in favore delle piccole e micro imprese operanti nelle Zone franche urbane;

VISTA la delibera CIPE 30 gennaio 2008, n. 5, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 giugno 2008, n. 131, che ha fissato i "Criteri e indicatori per l'individuazione e la delimitazione delle Zone franche urbane", nonché la successiva delibera CIPE 8 maggio 2009, n. 14, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'11 luglio 2009, n. 159, che ha operato la "Selezione e perimetrazione delle Zone franche urbane e ripartizione delle risorse";

VISTO l'articolo 1, comma 603, della legge 28 dicembre 2015, n.208 (legge di stabilità 2016) che stabilisce che, fermo restando quanto previsto dagli articoli 12 e 13-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le risorse disponibili sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono destinate al finanziamento delle agevolazioni nelle sole Zone franche urbane individuate dalla delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009 ricadenti nelle regioni non comprese nell'obiettivo Convergenza;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'11 luglio 2013, n. 161, che individua, in attuazione di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza delle agevolazioni previste dal medesimo articolo 37;

VISTO il comma 9 dell'articolo 8 del predetto decreto ministeriale 10 aprile 2013, che stabilisce che gli oneri connessi ad attività di assistenza tecnica a supporto dell'attuazione degli interventi sono posti a carico delle risorse finanziarie stanziata per l'attuazione di ciascun intervento, entro il limite massimo del due per cento delle medesime risorse;



VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 5 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 ottobre 2017, n. 234, che apporta modifiche e integrazioni al decreto ministeriale 10 aprile 2013;

VISTO l'Accordo di programma, sottoscritto in data 14 marzo 2018, tra il Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per gli incentivi alle imprese e i Comuni di Cagliari, Campobasso, Carrara, Iglesias, Massa, Matera, Pescara, Quartu S. Elena, Sora, Velletri e Ventimiglia, sulla modalità di trasferimento delle risorse in perenzione amministrativa individuate dalla delibera CIPE 8 maggio 2009, n. 14 per le Zone franche urbane non comprese nell'obiettivo Convergenza;

VISTA la registrazione della Corte dei conti n. 1-210 del 16 aprile 2018 di detto Accordo di programma;

VISTE le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per gli incentivi alle imprese, del 5 dicembre 2017, con le quali è stata segnalata alle regioni Abruzzo, Basilicata, Lazio, Liguria, Molise, Toscana e Sardegna la facoltà, prevista dall'articolo 8, comma 3 del dm 10 aprile 2013 e ss.mm.ii, di destinare ulteriori risorse regionali per il finanziamento dell'intervento, nonché di individuare eventuali riserve finanziarie di scopo, nella misura complessivamente non superiore al 50 per cento di quanto reso disponibile;

CONSIDERATO che le Regioni non hanno esercitato la facoltà prevista dall'articolo 8, comma 3 del dm 10 aprile 2013 e ss.mm.ii.;

VISTA la circolare del Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per gli incentivi alle imprese, del 9 aprile 2018, n. 172230, con la quale sono forniti chiarimenti in merito alla tipologia, alle condizioni, ai limiti, alla durata, alle modalità di accesso e fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previsti dal dm 10 aprile 2013 ss.mm.ii., nonché fissati i termini temporali di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni nelle Zone franche urbane di cui alla delibera CIPE 8 maggio 2009, n. 14, non comprese nell'obiettivo Convergenza;

CONSIDERATA la necessità di pervenire ad una rapida approvazione dell'elenco dei beneficiari delle agevolazioni nelle Zone franche urbane di cui alla delibera CIPE 8 maggio 2009, n. 14, non comprese nell'obiettivo Convergenza, per consentire la fruizione di quanto concesso a partire dalla prima scadenza fiscale utile;



DECRETA

Art. 1

1. E' approvato l'elenco, di cui all'allegato 1, delle imprese e dei professionisti ammessi alle agevolazioni previste dall'articolo 1, commi da 341 a 341-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii.

Art. 2

1. Nell'allegato 2 al presente decreto è riportato l'elenco delle imprese e dei professionisti che hanno fatto richiesta delle agevolazioni previste dall'articolo 1, commi da 341 a 341-ter, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e ss.mm.ii., per i quali si procederà alla concessione delle agevolazioni a seguito dell'avvenuta trasmissione, entro il termine del 10 luglio 2018, pena il rigetto dell'istanza presentata, delle informazioni antimafia richieste ai sensi dell'articolo 91 del d.lgs. 6 settembre del 2011, n. 159 e ss.mm.ii.

Art. 3

1. Nell'allegato 3 al presente decreto è riportato l'elenco delle imprese e dei professionisti che hanno fatto richiesta delle agevolazioni previste dall'articolo 1, commi da 341 a 341-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii., per i quali gli aiuti de minimis dichiarati come già concessi in sede di istanza non trovano corrispondenza con quelli registrati nel Registro Nazionale degli Aiuti. Per tali soggetti si procederà alla concessione delle agevolazioni a seguito del completamento delle verifiche sull'ammontare dell'importo concedibile.

Art. 4

1. Ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, il presente decreto è pubblicato nel sito web istituzionale www.mise.gov.it Con la predetta modalità è assolto l'obbligo di comunicazione in merito alla concessione dell'aiuto alle imprese e ai professionisti di cui agli allegati elenchi 1, 2 e 3 del presente decreto. Con apposito avviso, sarà data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'adozione del decreto.
2. Le agevolazioni spettanti a ciascun soggetto beneficiario, sono fruite ai sensi del comma 1 dell'art. 15 del decreto interministeriale 10 aprile 2013, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.



3. La quota di agevolazione in perenzione amministrativa, oggetto dell'Accordo di programma, sottoscritto in data 14 marzo 2018, tra il Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per gli incentivi alle imprese e i Comuni di Cagliari, Campobasso, Carrara, Iglesias, Massa, Matera, Pescara, Quartu S. Elena, Sora, Velletri e Ventimiglia, sarà fruibile da ciascun soggetto beneficiario una volta riassegnata in bilancio. La comunicazione della avvenuta riassegnazione verrà riportata sul sito web istituzionale www.mise.gov.it.

IL DIRETTORE GENERALE

(Carlo Sappino)

Firmato digitalmente

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche.

Div.X\aca\ADA